

Introduzione

Lo studio di uno strumento giuridico quale lo *ius cazacà* ha come necessaria premessa l'analisi della progressiva introduzione dell'obbligo per gli ebrei della penisola italiana di risiedere all'interno di uno spazio circoscritto, che venne identificato col termine ghetto¹. Come ricordava Cecil Roth, uno straniero che avesse viaggiato per l'Italia nel XVIII secolo sarebbe stato colpito

Prima di tutto, da una citazione biblica piena di disprezzo, in ebraico e in latino, fuori d'una chiesa, citazione con cui si alludeva ad un «popolo duro e capriccioso». Di fronte, una porta massiccia, già chiusa, se era notte. Sormontava la porta una sonante iscrizione latina, la quale diceva che, per la gloria di Dio e per la conservazione della sua santa religione, la razza abominevole degli Ebrei era stata segregata a quel modo, alia fine del XVI secolo. Il suo Cicerone avrebbe spiegato, con disprezzo, che non si trattava altro che del Ghetto degli ebrei².

Ancora prima che nello Stato della Chiesa, l'imposizione di abitare in

¹Per quanto riguarda la reclusione della popolazione ebraica nei ghetti della penisola italiana si richiamano le opere di M. GASPERONI, (a cura di), *Le siècle des ghettos. La marginalisation sociale et spatiale des juifs en Italie au XVIIe siècle*, in «Ves de sciences sociales des religions», 1, 2019, pp. 3-148; A. MILANO, *Storia degli ebrei in Italia*, Einaudi, Torino, 1963; M. LUZZATI, *Il ghetto ebraico. Storia di un popolo rinchiuso*, Giunti, Firenze, 1987; S. B. SIEGMUND, *La vita nei ghetti*, in C. Vivanti (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 11. Gli ebrei in Italia*, vol. 1, *Dall'alto Medioevo all'età dei ghetti*, Einaudi, Torino, 1996, pp. 845-892; A. FOA, *Ebrei in Europa. Dalla peste nera all'emancipazione, XIV-XVIII secolo*, Laterza, Roma, 2004; L. MASOTTI, *Circoscrivere, rinchiodere, non vedere. L'elemento ebraico nella città*, in A.M. SCANU (a cura di), *La percezione del paesaggio nel Rinascimento*, Clueb, Bologna, 2004, pp. 203-230; D. CALABI, *Ghetto de Venise, 500 ans*, tradotto da M.G. Gervasoni, Liana Levi, Parigi, 2016.

²C. ROTH, *Nel Ghetto italiano*, in «LA Rassegna Mensile di Israel», vol. 2, n. 3-4, ottobre-dicembre 1926, p. 99.

una zona limitata della città fu introdotta in altri territori della penisola italiana. Un primo esempio è quello degli Stati sabaudi dove già con gli *Statuta* di Amedeo VIII del 1430³, rivolti agli ebrei abitanti nei domini sabaudi da entrambi i versanti delle Alpi, era previsto che gli ebrei dovessero risiedere in una zona delimitata della città. Ma l'esempio più significativo, dal quale derivò anche l'uso del termine ghetto, è quello della città di Venezia, dove tale pratica iniziò nel 1516. Il patrizio Zaccaria Dolfin⁴ aveva proposto di «mandarli [gli ebrei] tutti a stare in Ghetto novo ch'è come un castello e far ponti levadori et serar di muro» e il Senato della Repubblica di Venezia aveva adottato un provvedimento per cui «li Giudei debbano tutti abitar unidi in Corte de Case, che sono in Ghetto appresso san Girolamo»⁵. Venne così «stabilito per legge il domicilio coatto degli ebrei in un quartiere determinato, chiuso, riservato ad essi soli, ove porte e cancelli potessero facilmente isolarli durante la notte dal resto della città». Si ritenne adatto a questo scopo il quartiere delle Fonderie, dei getti di metallo, denominato il Ghetto⁶. A tal proposito, è importante sottolineare come il

³ Sul tema si richiama M. CAESAR, *Les juifs et le prince: entre législation et conflits de juridiction dans le duché de Savoie à la fin du Moyen Âge*, in *La loi du prince. La Raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430)*, a cura di F. Morenzoni, con la collaborazione di M. Caesar, I (Deputazione Subalpina di storia patria, Biblioteca storica subalpina, CCXXVIII), Torino, 2019, pp. 357-373. Nel testo degli Statuta si leggeva, all'interno del paragrafo *De Judaeis*, al I.5.5 – *Iudei debent a vicinia et cohabitacione fidelium separari et in unum locum clausum recludi*, in *La loi du prince*, II, a cura di F. Morenzoni, cit., p. 13. Sul tema si rimanda al paragrafo 2 del capitolo II del presente volume e al volume I. FERRERO, *Secondo li ritti e le consuetudini ebraiche: Famiglia e proprietà nella comunità ebraica torinese dalle fonti del XVIII secolo*, Giappichelli, Torino, 2019.

⁴ R. FINLAY *The Foundation of the Ghetto: Venice, the Jews, and the War of the League of Cambrai*, in «Proceedings of the American Philosophical Society», vol. 126, n. 2, aprile, 8, 1982, p. 151, dove si legge che «it was, then, within an atmosphere of striking political apprehension and religious tension that the proposal for segregating the Jews surfaced once more. On the morning of March 26, Zaccaria Dolfin, a member of the Collegio, put forward a revised version of Giorgio Emo's proposal of April 1515—a version, moreover, that Dolfin had apparently been entertaining for a few days».

⁵ G. B. GALLICCIOLI, *Delle memorie Venete Antiche, profane ed ecclesiastiche*, vol. 2., appresso Domenico Fracasso, Venezia, 1795, p. 305; B. RAVID *The Religious, Economic and Social Background and Context of the Establishment of the Ghetti of Venice*, in G. Cozzi, *Gli ebrei a Venezia, secoli XIV-XVIII*, Edizioni Comunità, Milano, 1987, pp. 211-258. Cfr. anche C. CAMARDA-A.K. SHARICK-K.G. TROSTEL (a cura di), *The Venice Ghetto: A Memory Space that Travels*, University of Massachusetts Press, Amherst, 2022.

⁶ L. MORTARA OTTOLENGHI, *Salvare il ghetto di Venezia*, in «La Rassegna Mensile di Israel», terza serie, vol. 37, giugno 1971, pp. 376.

termine geto o getto fosse attestato almeno fin dal 1306 per indicare un preciso toponimo veneziano, così denominato perché sede di una fonderia del governo, ma solo con l'istituzione del ghetto di Venezia tale toponimo sia stato associato alla popolazione ebraica⁷. Col tempo il perimetro indicato inizialmente individuato per il ghetto si dimostrò troppo limitato: venticinque anni dopo, nel 1541, i mercanti ebrei levantini, le cui attività commerciali stavano diventando sempre più importanti per la città, si lamentarono con il governo veneziano di non avere abbastanza spazio nel ghetto. Il governo esaminò la questione e decise di assegnare loro un ulteriore spazio, naturalmente segregato e chiuso, nell'area adiacente dall'altra parte del canale, nota come Ghetto Vecchio, perché in precedenza era stato il sito effettivo della fonderia municipale di rame. La porta del Ghetto Nuovo fu spostata all'altro capo del Ghetto Vecchio, in modo che ci fossero ancora solo due porte nell'area ampliata dei ghetti contigui. L'area compresa entro le mura del Ghetto Vecchio fu leggermente ampliata nel corso degli anni e un nuovo claustro israelitico di dimensioni minori, il Ghetto Nuovissimo, fu aggiunto nel 1633⁸.

Come ricorda Renata Segre, l'obbligo di risiedere all'interno di uno spazio circoscritto colpiva tutti gli ebrei, non solo quelli che già abitavano «in città» ma anche quelli che fossero arrivati successivamente a Venezia, almeno formalmente per evitare che importassero la peste con il loro ingresso: la multa per la violazione di tale regola era molto salata, 100 ducati⁹. Con l'introduzione di tale obbligo entrarono nel ghetto, nel 1516, gli

⁷ A.M. PIATTELLI, *Una nuova testimonianza sull'uso della parola ghetto (Venezia, 1519)*, in «La Rassegna Mensile di Israel», vol. 82, n. 1, gennaio-aprile 2016, pp. 11-24. Nell'opera di C. ROTH, *Nel Ghetto italiano*, cit., p. 101, si affermava che «l'origine della parola [ghetto] è dubbia. Si è fatta derivare in vario modo dal latino *judaica* (quartiere ebraico), dal greco *gheitoti* (vicinanza, il luogo ebraico cinto di muro), dall'ebraico *ghet* (divorzio, quindi separazione), dal tedesco *gebekte orte* e dall'italiano borghetto (piccolo borgo). Quest'ultima è la spiegazione più persuasiva, 'per quanto quella che è più generalmente accettata è da getto, o fonderia di ferro, vicino alla quale risiedevano gli Ebrei di Venezia (il g avrebbe perduto la sua pronuncia dolce nella trascrizione ebraica). Qualunque sia la derivazione del vocabolo, esso venne da Venezia e si diffuse prima in Italia, e poi, più lontanamente, in tutto il mondo occidentale».

⁸ B. RAVID, *Cum Nimis Absurdum and the Ancona Auto-da-Fé revisited: their impact on Venice and some wider reflections*, in «Jewish History», vol. 26, n. 1/2, maggio 2012, in *Essays in honor of Kenneth Stow*, pp. 85-10; D.B. SCHWARTZ, *Ghetto: The History of a Word*, Harvard University Press, Cambridge, 2019.

⁹ R. SEGRE, *Preludio al ghetto*, Studi di Storia, 15, Edizioni Cà Foscari, Venezia, 2021, p. 551.

ebrei di origine italiana e tedesca, seguiti poi nel 1541 dai cosiddetti 'levantini viandanti' e nel 1589 dai 'ponentini', ovvero spagnoli e portoghesi per la maggior parte¹⁰.

Solo la caduta della repubblica di Venezia, con l'ingresso delle truppe francesi nel 1797, segnò la fine della reclusione nel ghetto per la popolazione ebraica veneziana: l'atto che affermò la parificazione degli Ebrei agli altri cittadini è rappresentato dal Decreto 19 Messidor 1797 che determinò l'abbattimento delle Porte del Ghetto, in base al quale «Le porte del Ghetto dovranno prontamente esser levate, onde non apparisca una separazione tra essi e li altri Cittadini di questa Città»¹¹. In Francia, infatti, la popolazione ebraica era stata emancipata a partire dal decreto del 27 settembre 1791¹². Per quanto riguarda lo *ius cazacà*, in tutti i territori occupati dalle truppe napoleoniche, con l'equiparazione dei cittadini di fede ebraica, venne loro estesa anche la possibilità di acquistare e detenere beni immobili: con la Restaurazione venne, in gran parte dei casi, reintrodotta il divieto di possedere beni immobili e ordinata la vendita di quelli acquistati, insieme all'imposizione di risiedere in una parte definita della città.

La *Gazzetta Veneta Urbana* del 24 Messidor¹³, pubblicò un articolo ti-

¹⁰ L. MORTARA OTTOLENGHI, *op. cit.*, p. 376.

¹¹ A. OTTOLENGHI, *Il Governo democratico di Venezia e l'abolizione del Ghetto*, in «La Rassegna Mensile di Israel», seconda serie, vol. 5, n. 2, giugno 1930, p. 89. Si applicava in questo modo agli ebrei veneziani la nuova normativa introdotta in Francia per cui, a partire dal 1791, «l'ebreo nato o naturato in Francia non fu più straniero e venne compreso nella generale appellazione e qualificazione di cittadino» con la conseguenza che «si accomunarono agli ebrei tutti i vantaggi sociali», cfr. in merito P.A. MERLIN, *Dizionario universale ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto di Merlin, antico procuratore generale presso la Corte di Cassazione in Francia*, versione italiana di una società di avvocati sotto la direzione dell'avvocato Filippo Carillo, Venezia, 1836, p. 130; C. CATTANEO, *Memorie di economia pubblica dal 1833 al 1860*, Banca del Monte di Lombardia, Milano, 1860, p. 11.

¹² Come si ricorda in P.A. MERLIN, *Dizionario universale ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto di Merlin, antico procuratore generale presso la Corte di Cassazione in Francia*, versione italiana di una società di avvocati sotto la direzione dell'avvocato Filippo Carillo, Venezia, 1836, p. 130. «L'assemblea nazionale, considerando che le condizioni necessarie per essere cittadino francese, e per diventar cittadino attivo, sono fissate dalla costituzione, e che ogni uomo il quale, riunendo le dette condizioni, presta il giuramento civico, e s'impegna ad adempiere tutt'i doveri imposti dalla costituzione, ha diritto a tutti gli avvantaggi ch'essa assicura: Rivoca tutte le approvazioni, le riserve ed eccezioni inserite ne precedenti decreti a riguardo degl'individui Ebrei che daranno il giuramento civico, il quale sarà riguardato come una rinunzia a tutt'i privilegi e le eccezioni introdotte precedentemente in loro favore».

¹³ Ovvero il 12 luglio 1797.

tolato *Feste del Ghetto per la sua liberazione dalla schiavitù politica in cui lo tenne l'Aristocrazia* in cui si narrava come molti individui appartenenti al Corpo della Guardia Civica si fossero schierati nella piazza maggiore del Ghetto «formando un circolo militare di bell'apparenza per l'uniformità della divisa e per la splendidezza delle armi sguainate». Si raccontava come fossero presenti anche soldati francesi, e la cerimonia si svolse fra musica e danze di Ebrei con Cristiani e come si potesse «vedere maneggiare l'accetta gagliardamente per la infrattura di quelle barriere di un pregiudizio barbaro»¹⁴.

Il modello del ghetto, applicato per più di due secoli a Venezia, venne impiegato negli anni successivi in altre parti della penisola italiana: a partire dall'esempio veneziano, verso la meta del XVI secolo, l'Italia, «antico paradiso¹⁵ della vita ebraica in Europa, cominciò per la prima volta a conoscere che cosa fosse la persecuzione, e i Papi, che erano stati fino ad allora i patroni e i protettori dell'ebreo, inaugurarono il loro ufficio di oppressori»¹⁶. Proprio il termine ghetto in senso lato venne adottato per indicare tutti i quartieri in cui gli ebrei vennero rinchiusi coattamente nelle diverse città italiane a cominciare da Roma, tanto che nella bolla di papa Pio IV del 1562, il termine usato per indicare il claustro israelitico fu proprio ghetto¹⁷.

Si può così affermare come sia nello stato pontificio sia negli altri territori dell'area centro-settentrionale della penisola italiana, la scelta della segregazione nei ghetti si impose nella prassi come lo strumento di una volontà e di un modo nuovi di gestire la presenza degli ebrei¹⁸.

¹⁴ *Ivi*, p. 100; R. CALIMANI, *Storia del ghetto di Venezia*, cit., p. 297.

¹⁵ Come si ricordava in E. RODOCANACHI, *Le Saint Siège et les juifs: le ghetto à Rome*, Libr. De Firmin Didot, Parigi, 1891, p. 2, «Tandis que partout, en Espagne, en France, en Allemagne, en Arabie même, et jusque dans les régions les plus lointaines, on persécutait rigoureusement les juifs, à Rome, dans la capitale du monde chrétien, on les tolérait. Cette tranquillité, cette sécurité d'âme et de corps, dont il ne leur était permis de jouir nulle part, ils la trouvaient, relativement du moins, à l'ombre de Saint-Pierre, sous l'égide de celui qui représentait le Christ sur la terre! Rome ne connut ni les sanglantes représailles de ces crimes horribles, étranges, incroyables, imputés aux juifs, ni les exils en masse, ni les spoliations légales, ni les déchaînements populaires, ni les bûchers, ni les auto-da-fé, dont s'enorgueillissaient tant d'autres pays».

¹⁶ C. ROTH, *Nel Ghetto italiano*, cit., p. 100.

¹⁷ A.M. PIATTELLI, *op. cit.*, p. 12.

¹⁸ M. GASPERONI, *Les ghettos juifs d'Italie à travers le jus chazakah: Un espace contraint mais négocié*, in «Annales Histoire, Sciences Sociales», 2018, 73, p. 560. «At the end of the 1560s, when many local Italian authorities instituted segregated, compulsory, and enclosed

Come accennato in apertura, tale modello di gestione della vita della popolazione ebraica giocò un ruolo necessario e determinante anche per la creazione e l'applicazione nel tempo dello *ius cazacà*. Infatti, fu proprio l'imposizione dell'obbligo di vivere in uno spazio ristretto, coniugata all'impossibilità di accedere alla proprietà immobiliare di case e botteghe all'interno del ghetto che fece sì che – in particolare con la legislazione pontificia – si plasmassero le caratteristiche fondamentali di quello che era formalmente un diritto di locazione attribuito agli ebrei dai proprietari cristiani per affittare case e botteghe all'interno dei ghetti e che assunse col tempo connotati molto diversi da quelli appartenenti ad un diritto personale come la locazione. Come si vedrà nei successivi paragrafi, lo *ius cazacà* rappresenta un esempio significativo della reazione della popolazione ebraica ad una volontà politica che imponeva un modello rigido e, in linea di principio, intangibile, ma che non esclude nel tempo margini significativi di negoziazione.

Lo *ius cazacà* si diffuse anche in territori dove la reclusione nel ghetto non venne applicata in modo esattamente uguale rispetto al modello veneziano. Ad esempio, la progressiva introduzione negli Stati Sabaudi dell'obbligo di vivere in un'area determinata non comportò come altrove, nei secoli XVI e XVII, l'istituzione dei ghetti in tutti i luoghi ove gli israeliti risiedevano. Non avvenne neppure che i ghetti avessero, allora, ovunque la caratteristica di «zone delimitate da cancelli e da catene, che venivano chiuse al cader della sera sino al sorgere del mattino. Le residenze coatte si riducevano sovente ad una, od al massimo a due, case prescelte da qualche famiglia ebraica, in un solo punto della città o del paese, per vincoli di parentela con altro nucleo già ivi residente»¹⁹.

La segregazione nel ghetto rappresentò altresì un elemento importante per la conservazione dell'identità religiosa e sociale della popolazione ebraica. Si può, infatti, affermare che un limite imposto con la volontà di segregare e isolare servì anche da catalizzatore per la coesione sociale interna²⁰ e permise la realizzazione di strategie di protezione e di adattamen-

quarters for the Jews, the term “ghetto” was used in the legislation providing for their establishment, as, for example, in Florence, Siena, and Padua».

¹⁹ E. LEVI, *Lo “Jus Kazagà” in Piemonte: alcune interessanti sentenze nel periodo della occupazione francese degli Stati Sabaudi: 1796-1814*, in «La Rassegna Mensile di Israel», terza serie, vol. 43, n. 3/4, marzo-aprile 1977, p. 152.

²⁰ Come si ricorda in E. RODOCANACHI, *op. cit.*, p. 74, «L'édit de Paul IV, qui enfermait les juifs dans le ghetto, ne lit qu'accentuer cet état de choses et donner plus de cohésion encore, si c'était possible, à la communauté juive; isolée du reste des Romains, elle eut,

to ai limiti imposti – con il necessario intervento di chi esercitava le funzioni di governo – quali quelle che diedero vita allo *ius cazacà*. Come ricorda Cecil Roth, infatti

Non si deve credere che l'istituto del ghetto apparisse, a quelli che ne dovettero soffrire, sotto la luce di una indegnità crudele quale appare a noi. Per quanto fosse destinato in origine a tenervi segregati gli ebrei', esso non fu meno utile per tenerne lontani i nemici. È degno di nota che le porte, in principio chiuse soltanto dal di fuori, furono in tempo successivo fornite talvolta di sbarre dal di dentro per usarne in casi di necessita. Però, con una comprensione rara negli oppressi, gli ebrei capirono che la segregazione, per quanto dura ed umiliante, tendeva ad agire come la più potente difesa della loro solidarietà etnica e della loro cultura avita²¹.

Lo spazio per smussare, adattare, regole che parevano a prima vista non lasciare alcun margine per un assestamento derivava dall'incontro tra la cornice formale delle norme e una situazione di fatto in cui giocò un ruolo determinante la decisiva e necessaria capacità di adattamento degli attori, siano essi ebrei o cristiani. Infatti, la volontà politica di segregare gli ebrei, rendendoli meno visibili ed esercitando un controllo più stretto su di loro tramite costrizioni, discriminazioni e vessazioni, doveva necessariamente coniugarsi con la necessità di rendere possibili, e fruttuose, le attività commerciali ed economiche portate avanti dalla popolazione ebraica, necessarie non solo per il resto della popolazione ma anche per chi governava il territorio. Attraverso lo studio dell'applicazione dello *ius cazacà* si può affermare come il ghetto non fu né escluso dalla città né completamente marginalizzato; al contrario, offrì agli ebrei la possibilità di organizzare la propria sopravvivenza, costringendoli a adattarsi a tali regole e col tempo, a modellare tale strumento giuridico in base alle esigenze sociali ed economiche della popolazione ebraica nei diversi periodi storici.

plus encore qu'auparavant, sa vie propre, son régime intérieur, ses tribunaux, ses chefs, ses finances. La muraille qui l'enserrait n'était pas seulement une barrière matérielle, c'était aussi une barrière morale; elle sépare deux mondes».

²¹ C. ROTH, *Nel Ghetto italiano*, cit., p. 101.

